

Spett.li Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – DivisioneV

Ministero dellacultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR

Ministero dellatransizione ecologica - Commissione tecnica PNRR-PNIEC

In riscontro alle osservazioni e richieste integrazioni pervenute dagliEnti coinvolti nella procedura di VIA ID 10832 in oggetto, con la presente
sitrasmette il seguente documento:

R. 01/RIS - RELAZIONE DI RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI ERICHIESTE INTEGRAZIONI ENTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI
VIA ID 10832

Seguirà trasmissione a mezzo raccomandata a/r della documentazioneprogettuale integrativa relativa al Progetto rimodulato in riduzione
inadeguamento alle osservazioni Enti.

Distinti Saluti

Blusolar Chiaravalle 1 Srl

PROPONENTE:

 **Blusolar Chiaravalle 1** Srl

SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO

 **Carlo Maresca** Spa

Progetto Definitivo

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA MASSIMA PARI A 41,54 MWp CON SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO DI POTENZA PARI A 20 MW PER 4 ORE E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI CHIARAVALLE (AN)

Rimodulazione Progetto con riduzione di potenza installata a 38,159 MW + 20 MW di accumulo in adeguamento alle Osservazioni degli Enti

TITOLO ELABORATO

RELAZIONE DI RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI E RICHIESTE INTEGRAZIONI ENTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VIA ID 10832

CODICE ELABORATO

SCALA

FOGLIO

FORMATO

R. 01/RIS.

-

1 di 1

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	REVISIONATO	APPROVATO
01	01/07/2024		Carluccio C.	Pettinari F.	Bellucci A.

PROGETTAZIONE:



OIKO ENERGY


Via Monte Pagano 41, 65124 (PE)
www.oikoenergy.it

SmartBuildingDesign

ARCHITECTURE | ENGINEERING | ENERGY

via Mascino 3F 60129 Ancona AN
trav.via Madonna delle Grazie 78 86039 Termoli CB
P.IVA 02566930422
www.smartbuildingdesign.it

Progettazione architettonica



arch. Costantino Carluccio



ing. Fabio Pettinari

Relazione di riscontro
Alle Richieste di integrazione e osservazioni Enti
VIA Ministeriale ID 10832

Blusolar Chiaravalle 1 S.r.l.

Sommario

1	Premessa	3
2	Descrizione delle principali modifiche progettuali	5
3	REGIONE MARCHE – Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile – Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali – prot. MASE n. 87276 del 13/05/2024	8
3.1	Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere – Regione Marche (prot. Regione Marche n.32823091 del 22/04/2024) – allegato 1	10
3.2	Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – AUBAC (prot. Regione Marche n.487791 del 23/04/2024) – allegato 2	10
3.3	Comune di Chiaravalle (prot. Regione Marche n.523879 del 02/05/2024 e MASE n.800280 del 02/05/2024) – allegato 3	10
3.4	Direzione ambiente e risorse idriche - Regione Marche (prot. Regione Marche n.32915542 del 03/05/2024) – allegato 4	20
3.5	Settore Genio Civile Marche Nord - Regione Marche (prot. Regione Marche n.537407 del 06/05/2024) – allegato 5	21
3.6	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino (prot. Regione Marche n.537407 del 06/05/2024) – allegato 6	23
3.7	ARPAM – Servizio territoriale Provincia di Ancona (prot. Regione Marche n.544598 del 07/05/2024) – allegato 7	28
3.8	ARPAM – Servizio territoriale Provincia di Ancona (prot. Regione Marche n. 544609 del 07/05/2024 e MASE n.83110 del 07/05/2024) – allegato 8	29
4	PROVINCIA DI ANCONA – Settore IV – prot. MASE n.87390 del 13/05/2024 e n. 86487 del 10/05/2024	30
5	Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – AUBAC – prot. MASE n.87075 del 13/05/2024	35
6	Osservazione Signor Arch. Mauro Palmucci – prot. MASE n.83162 del 07/05/2024	36
7	Elenco elaborati	37

1 Premessa

La presente relazione risponde alle **richieste di integrazione e osservazioni pervenute per il procedimento di VIA Ministeriale ID 10832 nell'ambito della Consultazione pubblica avviata dal MASE Divisione V con Nota prot. 67394 del 10/04/2024 e conclusasi il 09/06/2024.**

Oggetto: **Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza massima pari a 41,54 MWp con sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 20 MW per 4 ore e relative opere di connessione nel comune di Chiaravalle (AN).**

ID VIA: 10832

Protocollo Regione Marche: V01020

Proponente: Blusolar Chiaravalle 1 S.r.l.

Cod. prat. Terna: 202301278

Relativamente al progetto in oggetto **in data 20/03/2024 è stata trasmessa istanza di Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 presso la Provincia di Ancona – Settore IV assunta al prot. n. 10296 del 21.03.2024.

Protocollo AU: 10296 del 21/03/2024

In adeguamento alle Osservazioni e richieste integrazioni degli Enti, Il progetto dell'impianto agrivoltaico è stato rimodulato con riduzione della potenza nominale a 38,159MW integrato da sistema di accumulo pari a 20MW per 4 ore.

Si fa presente che l'area interessata dalle opere di progetto ricade interamente in area "idonea" ai sensi D.Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 c-ter punto 2 e 3, c-quater, come meglio descritto ai paragrafi successivi.

Di seguito si riporta il riscontro puntuale delle richieste di integrazione e osservazioni pervenute dai seguenti Enti:

✓ **REGIONE MARCHE – Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile – Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali – prot. MASE n. 87276 del 13/05/2024**

Che raccoglie al suo interno i seguenti contributi:

1. Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere – Regione Marche (prot. Regione Marche n.32823091 del 22/04/2024) – allegato 1
2. Autorità di Bacio distrettuale dell'Appennino Centrale – AUBAC (prot. Regione Marche n.487791 del 23/04/2024) – allegato 2
3. Comune di Chiaravalle (prot. Regione Marche n.523879 del 02/05/2024 e MASE n.800280 del 02/05/2024) – allegato 3

4. Direzione ambiente e risorse idriche - Regione Marche (prot. Regione Marche n.32915542 del 03/05/2024) – allegato 4
 5. Settore Genio Civile Marche Nord - Regione Marche (prot. Regione Marche n.537407 del 06/05/2024) – allegato 5
 6. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino (prot. Regione Marche n.537407 del 06/05/2024) – allegato 6
 7. ARPAM – Servizio territoriale Provincia di Ancona (prot. Regione Marche n.544598 del 07/05/2024) – allegato 7
 8. ARPAM – Servizio territoriale Provincia di Ancona (prot. Regione Marche n. 544609 del 07/05/2024 e MASE n.83110 del 07/05/2024) – allegato 8
- ✓ **PROVINCIA DI ANCONA – Settore IV – prot. MASE n.87390 del 13/05/2024 e n.86487 del 10/05/2024**
 - ✓ **Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – AUBAC – prot. MASE n.87075 del 13/05/2024**
 - ✓ **Osservazione Arch. Mauro Palmucci – prot. MASE n.83162 del 07/05/2024**

2 Descrizione delle principali modifiche progettuali

In adeguamento alle osservazioni e richieste di integrazioni pervenute dagli Enti nell'ambito della procedura di VIA, Il progetto dell'impianto agrivoltaico è stato rimodulato con riduzione dell'area occupata dai pannelli fotovoltaici e conseguente diminuzione della potenza nominale a 38,159 MW, integrato da sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 20MW per 4 ore.


Le particelle catastali interessate dalle opere di progetto restano invariate.

Di seguito un riepilogo delle principali modifiche progettuali introdotte, meglio descritte negli elaborati integrativi del progetto rimodulato:

- Stralcio dei pannelli fotovoltaici ricadenti nella fascia di rispetto di 20 m dai confini catastali in adeguamento alla D.G.R. 13/2010 e L.R. 13/1990;
- Stralcio dei pannelli fotovoltaici ricadenti nell'ambito di tutela di 50 m dei fabbricati rurali censiti tra gli "Edifici agricoli che rivestono valore storico e architettonico", ai sensi della L.R. 13/1990;
- Modifica planimetrica (in riduzione) dell'impianto di accumulo (BESS) e della sottostazione utente al fine di rispettare la distanza di 20 m dai confini catastali in adeguamento alla D.G.R. 13/2010 e fasce di rispetto stradali.
- Sostituzione del modello di pannelli fotovoltaici Jinko Solar Tiger Neo N-type 72HL4-BDV da 585 Wp con il modello più performante attualmente presente nel mercato Jinko Solar Tiger Neo N-type 66HL4M-BDV da 620 Wp con caratteristiche dimensionali similari al fine di ottimizzare la potenza installata.
- Previsione di una siepe perimetrale con essenze autoctone a integrazione della fascia di mitigazione arbustiva prevista lungo via San Bernardo, confinante con l'impianto.
- Previsione di interventi di regimazione delle acque superficiali (rete di canali, scoline, ecc.) nelle aree occupate dall'impianto agrivoltaico, BESS e Sottostazione elettrica.


Per una migliore comprensione delle modifiche di seguito si riportano estratti planimetrici del progetto depositato con istanza VIA e del progetto rimodulato in riduzione in adeguamento alle richieste degli Enti.

PLANIMETRIA PROGETTO DEPOSITATO IN SEDE DI ISTANZA VIA
Potenza nominale pari a 41,54 MW + 20 MW accumulo





LEGENDA:

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Area disponibile |  | Linea AT esistente |
|  | Area utilizzata per SSE e successive espansioni |  | Fascia di rispetto linea AT (16 m) |
|  | Area BESS |  | Fascia di rispetto strada statale (30m) |



PLANIMETRIA PROGETTO MODIFICATO IN RIDUZIONE

Potenza nominale pari a 38,159 MW + 20 MW accumulo



3 REGIONE MARCHE – Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile – Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali – prot. MASE n. 87276 del 13/05/2024

In riferimento alle Osservazioni della Regione Marche, sulla base dei contributi istruttori dei diversi Enti coinvolti, vengono evidenziate alcune criticità analizzate puntualmente nei paragrafi successivi:

1. **Carenze dello Studio di Impatto Ambientale (SIA)** relativamente alla trattazione degli aspetti ambientali con riferimento agli **aspetti paesaggistici, vegetazionali e faunistici**;
2. **Verifica dei requisiti agrivoltaici**;
3. **Necessità di approfondimenti delle matrici ambientali:**
 - a. MATRICE ACQUE/SCARICHI
 - b. MATRICE RIFIUTI E SUOLO
 - c. MATRICE ATMOSFERA
 - d. MATRICE RUMORE
 - e. MATRICE TERRE E ROCCE DA SCAVO
4. Necessità di approfondimento delle **alternative di progetto e rendering**;
5. Verifiche relative all'**invarianza idraulica includendo anche l'area della sottostazione elettrica e del BESS e realizzazione di una rete di regimazione delle acque superficiali sulle due aree di interesse**, dimensionata per adeguati tempi di ritorno, con individuazione di idonei recettori.
6. **Idoneità dell'area di progetto ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e conformità alla L.R. 4/2024 del 21/03/2024 e s.m.i.**


La presente relazione mira a descrivere gli approfondimenti e/o modifiche progettuali nonché gli studi integrativi predisposti per rispondere alle osservazioni e richieste degli Enti.

PUNTO 1: Sono stati approfonditi gli studi paesaggistici, vegetazionali e faunistici per i quali si rimanda ai seguenti elaborati integrativi e/o aggiornati e al documento R.01/SIA-STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE aggiornato.

- **Aspetti paesaggistici e mitigazioni:** per una descrizione degli interventi di mitigazione previsti e tipologie di essenze da mettere a dimora si rimanda al capitolo 7 della **R.01/AGR-RELAZIONE AGRONOMICA**, all'elaborato grafico **TAV.14/ARCH - PLANIMETRIA MITIGAZIONI**. Per ulteriori chiarimenti si rimanda al **riscontro della Nota della Soprintendenza (paragrafo 3.6 della presente relazione)**. Per la valutazione preventiva dell'interesse archeologico si è provveduto a **integrare e inviare in data 05/07/2024 la documentazione della VPIA** per il nulla-osta di competenza.
- **Aspetti vegetazionali e faunistici:** come richiesto, è stato predisposto lo studio specifico **R.01.1/SIA-RELAZIONE FAUNISTICA VEGETAZIONALE - INTEGRAZIONE SIA** e integrato l'elaborato **R.03/SIA-PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)**.

PUNTO 2 Verifica dei requisiti agrivoltaici: Si precisa che i requisiti agrivoltaici A, B, C, D, E sono stati verificati sulla base delle Linee Guida Ministeriali di giugno 2022 come meglio indicato nell'elaborato grafico specifico **TAV.12/ARCH-SCHEMI VERIFICA REQUISITI AGRIVOLTAICO** (di cui si riporta un estratto),

nell'elaborato **R.01/IMP-RELAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO** e nella relazione specialistica **R.01/AGR-RELAZIONE AGRONOMICA**.



Stralcio TAV.12/ARCH-SCHEMI VERIFICA REQUISITI AGRIVOLTAICO

PUNTO 3: Il documento R.01/SIA-STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE è stato integrato con gli approfondimenti richiesti relativi alle matrici ambientali rilevate carenti come meglio descritto nel **riscontro alla Nota di ARPAM (paragrafo 3.7 della presente relazione)**.

Con riferimento alla **MATRICI E TERRE E ROCCE DA SCAVO** è stato aggiornato l'elaborato **R.03/ARCH-PIANO DI UTILIZZO ROCCE E TERRE DA SCAVO**.

Con riferimento alla MATRICE RUMORE è stata aggiornata la relazione **R.01/AC-VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO** con i monitoraggi e ulteriori verifiche richieste.

PUNTO 4: Il documento R.01/SIA-STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE è stato aggiornato con gli approfondimenti richiesti relativi alle **alternative progettuali**. Si fa presente che i **rendering con i fotoinserimenti dell'impianto** sono stati eseguiti e inseriti nella relazione **R.02/ARCH-RELAZIONE PAESAGGISTICA**, nella R.01/ARCH-RELAZIONE TECNICA GENERALE e nel SIA.

PUNTO 5: Si richiama il **riscontro alla Nota del Settore Genio Civile (paragrafo 3.5)** e si rimanda agli elaborati aggiornati **R.02/GEOL-RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA** per le ulteriori verifiche richieste relative all'area del Bess e sottostazione e all'elaborato integrativo **TAV.16/ARCH-PLANIMETRIA PROGETTO REGIMAZIONE DELLE ACQUE**.

PUNTO 6: si richiamano i riscontri forniti alla **nota del Comune (paragrafo 3.3 punto 1)** e alla nota della **Provincia (paragrafo 4 punto 3)** della presente relazione.

Per il riscontro puntuale alle osservazioni degli Enti si rimanda ai paragrafi dedicati nella presente relazione.

3.1 Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere – Regione Marche (prot. Regione Marche n.32823091 del 22/04/2024) – allegato 1

Si prende atto della Nota in oggetto con cui il Settore Fonti Energetiche comunica la non competenza in materia ambientale ma per rilascio autorizzazione opere di connessione (L.R. 19/1988) nell'ambito dell'Autorizzazione Unica D.lgs 387/2003.

3.2 Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale – AUBAC (prot. Regione Marche n.487791 del 23/04/2024) – allegato 2

Le Osservazioni dell'Ente vengono fornite con Nota prot. MASE n.87075 del 13/05/2024 del 13/05/2024 riportata al successivo **Capitolo 5** della presente relazione.

3.3 Comune di Chiaravalle (prot. Regione Marche n.523879 del 02/05/2024 e MASE n.800280 del 02/05/2024) – allegato 3

In riferimento al parere in oggetto di seguito si forniscono puntualmente i riscontri relativi ai rilievi trasmessi dal Comune come meglio descritti negli elaborati indicati.

Per maggiori dettagli e per la verifica delle fasce di rispetto si fa riferimento ai seguenti elaborati planimetrici aggiornati debitamente quotati del progetto rimodulato in riduzione:

- TAV.09/ARCH - IDENTIFICAZIONE AREE IDONEE
- TAV.10/ARCH - LAYOUT IMPIANTO SU BASE CATASTALE
- TAV.11/ARCH - LAYOUT IMPIANTO SU ORTOFOTO
- TAV.13/ARCH - PLANIMETRIA IMPIANTO BESS E SOTTOSTAZIONE

1. VERIFICA IDONEITÀ AREA AI SENSI DEL D.LGS 199/2021

AREA IMPIANTO AGRIVOLTAICO

La superficie occupata dall'impianto fotovoltaico ricade interamente in area classificata "idonea" ai sensi del D.lgs 199/2021 art. 20 comma 8:

- **C-ter punto 2 (buffer industriale 500 m)**
- **C-ter punto 2 (buffer industriale - impianto fotovoltaico 500 m)**
- **C-ter punto 3 (buffer autostrade 300 m)**
- **C-quater**

AREA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA E SISTEMA DI ACCUMULO (BESS)


La superficie occupata dalla sottostazione elettrica e impianto di accumulo (BESS) identificata al catasto del Comune di Chiaravalle al Fg. 20 part. 191 ricade interamente in area classificata "idonea" ai sensi succitato comma 8:

- **C-ter punto 2 (buffer industriale – SE Terna 500 m)**

- **C-ter punto 2 (buffer industriale - impianto fotovoltaico 500 m)**

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato specifico TAV.09/ARCH - IDENTIFICAZIONE AREE IDONEE, di cui si riporta di seguito un estratto.

Ai fini della verifica dell’idoneità dell’area ai sensi del D.Lgs 199/2021 si richiamano i chiarimenti forniti al successivo paragrafo 6, relativi alla Chiesa del Cimitero e Chiesa di San Benedetto Abate indicati come “beni culturali”.



*Stralcio TAV.09/ARCH - IDENTIFICAZIONE AREE IDONEE***2. VERIFICHE AREA IMPIANTO AGRIVOLTAICO****Fasce di rispetto stradale art. 9.5 delle NTA (20 m)**

Nella progettazione delle opere dell'impianto (pannelli fotovoltaici e cabine elettriche) è stata considerata una distanza di c.ca 30 m dalla strada provinciale di Via San Bernardo confinante. Pertanto, è stata rispettata la fascia di rispetto stradale minima di 20 m.

Fascia di rispetto confini catastali (20 m)

In adeguamento alla **Delibera DAALR 13/2010 Allegato 2 punto 6.6** (che richiama la L.R. 13/1990 art. 4 c.4), Il layout di progetto è stato modificato in riduzione eliminando la porzione di pannelli ricadenti nella fascia di rispetto di 20 m; allo stesso modo tutte le cabine elettriche rispettano la distanza minima di 20 m dai confini catastali.

Ambito rispetto degli Elettrodotti art. 10.5 delle NTA

È prevista la dismissione delle linee elettriche BT e MT presenti attualmente all'interno dell'area dell'impianto in quanto alimentano solamente utenze interne. Sarà in ogni caso concordato con Enel mediante apposita istanza la rimozione o eventuale spostamento e interrimento delle linee presenti nell'ambito dell'Autorizzazione Unica.

Ambito di tutela dei fabbricati rurali art. 15 c.5 L.R. 13/1990 (50m)

Al fini del rispetto dell'ambito di tutela di 50 m relativo agli edifici n. 64 (Casa Carotti) e 69 (Casa Baldini-Gallone) censiti come "Edifici agricoli che rivestono valore storico e architettonico", nonostante l'istallazione dei pannelli fotovoltaici non costituisca "nuova costruzione", Il layout di progetto è stato modificato in riduzione con l'eliminazione della porzione di pannelli ricadenti all'interno della fascia di rispetto dei 50 m come di evince dall'elaborato **TAV.09/ARCH - IDENTIFICAZIONE AREE IDONEE.**

Recinzioni

Le recinzioni saranno realizzate nel rispetto del "Regolamento comunale per la realizzazione degli interventi minori" art. 13 comma 2.3: "reti metalliche non plastificate o plastificate a colore verde, a maglia quadrata, rettangolare, romboidale o simili, sorrette da pali lignei o metallici direttamente infissi sul terreno, oppure su singoli plinti o cordoli continui, entrambi non emergenti dal terreno, la cui altezza della rete fuori terra non può superare m 2,20", come indicato nella relazione **R.01/ARCH-RELAZIONE TECNICA GENERALE** e nell'elaborato elaborato depositato TAV.05/IMP- PV - PLANIMETRIA VIABILITA' INTERNA E RECINZIONE.

Parere ENAC

Il progetto è di rilevanza aeronautica per posizione e potenza nominale; pertanto è soggetto a parere preventivo all'ENAC per la valutazione della verifica del fenomeno di abbagliamento ai sensi dell'art. 3 delle NTA del Piano di Rischio Aeroportuale approvato con DCC 44/2017.

Sulla base degli studi e simulazioni contenuti nella Relazione specialistica R.01/SCA STUDIO COMPATIBILITA' AERONAUTICA, allegato all'istanza di VIA, l'impianto risulta compatibile in quanto "sulla base delle simulazioni effettuate con programma standard, non sono presente effetti di abbagliamento per la torre e per il traffico previsto ritenuti ostativi per la realizzazione in base alla policy ENAC".


Si fa presente che in data 20/02/2024 è stato inviato sul portale ENAV il modulo MWEB_2024_0305 prot. 22084 con parere rilasciato il 05/06/2024. In data 21/02/2024 è stata inviata richiesta all'ENAC del parere di competenza come previsto dalla normativa di settore di cui si è attualmente in attesa.

Ambito di Rispetto Cimiteriale

Si prende atto del chiarimento del Comune all'interno della nota in merito alla compatibilità dell'impianto agrivoltaico, con ambito di rispetto cimiteriale anche in considerazione della presenza di un impianto fotovoltaico all'interno del medesimo ambito di rispetto.

Ambiti di tutela della pianura di salvaguardia da eventi alluvionali, art.4/bis delle NTA

L'ambito di tutela non risulta ostativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico e opere connesse.



Stralcio TAV.09/ARCH - IDENTIFICAZIONE AREE IDONEE

3. VERIFICHE AREA SOTTOSTAZIONE E SISTEMA DI ACCUMULO (BESS)

Fasce di rispetto stradale art. 9.5 delle NTA (40 m)

Il progetto delle opere del sistema di accumulo (BESS) e sottostazione utente rispetta la fascia di rispetto stradale di 40 m dalla Strada Statale n. 76.

Fascia di rispetto confini catastali (20 m)

In adeguamento alla Delibera DAALR 13/2010 Allegato 2 punto 6.6 (L.R. 13/1990 art. 4 c.4), Il layout di progetto è stato modificato in riduzione per rispettare la fascia di rispetto di 20 m dai confini catastali.

Ambito rispetto degli Elettrodotti art. 10.5 delle NTA

Le opere relative alla sottostazione rispettano la fascia di rispetto pari a 16 m dell'elettrodotto AT presente nell'area ai sensi della normativa di settore.

Conformità al PRG opere sottostazione e BESS

La sottostazione utente così come l'impianto di accumulo in quanto facente parte dell'impianto di utenza per la connessione, risulta fra le opere che saranno soggette a rimozione all'esito della vita utile dell'impianto, come l'impianto stesso. L'eventuale ricomprensione dell'impianto di utenza per la connessione risulta essere oggetto di una specifica richiesta che viene effettuata da parte del richiedente al momento dell'accettazione della STMG ai sensi dell'art. 19.9 del TICA o eventualmente in sede di richiesta di modifica, richiesta che si conferma non essere stata effettuata da parte del proponente.


In ogni caso, comunque, il proponente si impegna a non richiederne la modifica né la ricomprensione delle opere del lato utente in qualunque momento dell'iter di connessione dell'impianto.

La stazione utente e il BESS così come l'intero impianto saranno ricompresi fra le opere che saranno rimesse in pristino al termine della vita utile dell'impianto, come indicato nella relazione **R.01/ARCH**

RELAZIONE TECNICA GENERALE.

Di conseguenza sarà inserita tra le opere soggette a rimessa in ripristino oggetto della cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino di cui all Punto 13.1 lettera j), Parte III del D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che sarà prestata dal proponente prima dell'inizio lavori.

Alla luce di ciò non risulta essere necessaria la variante allo strumento urbanistico per le opere della stazione utente e del BESS, in quanto trattasi di opere temporanee, legate alla durata dell'impianto.



Stralcio TAV.09/ARCH - IDENTIFICAZIONE AREE IDONEE

4. VERIFICA CONFORMITA' STALLA

L'intervento prevede la realizzazione di una stalla a servizio delle attività di allevamento connessa con l'impianto agrivoltaico come indicato nel piano colturale e zootecnico della Relazione agronomica allegata al progetto R.01/AGR-RELAZIONE AGRONOMICA.

Verifica rispetto L.R. 13/1990

La stalla di nuova realizzazione rientra perfettamente nei parametri della legge regionale 13/90 in quanto, in base a quanto indicato nella piano agronomico e zootecnico contenuto nella relazione agronomica, si richiede la realizzazione della stalla sulla base del articolo 3 paragrafo C della Legge regionale 13/90 "attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, **ricoveri per bestiame**" e dell'articolo 8 che si riporta integralmente:

Legge 13/90 - Art. 8

(Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola)

Le nuove costruzioni di cui alla lettera c) comma 1, del precedente articolo 3 devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell'impresa e comunque non superiore a 200 mq., salvo maggiori esigenze documentate nel piano o nel programma aziendale di cui al comma 1 dell'articolo 12;*
- b) essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno ml. 10;*
- c) svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml. 4,50 con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le costruzioni possono svilupparsi su una altezza massima di ml. 5.50 misurati a valle;*
- d) avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq. nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell'ambito di quest'ultimo;*

e) essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d'uso che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente.

Art.8 Punto a: la stalla di nuova realizzazione avrà una superficie di 1.000 mq (maggiore dei 200 mq indicati) in quanto è stata dimensionata sul numero di capi che saranno effettivamente presenti in allevamento.

La superficie di stabulazione coperta si intende quella sottostante agli elementi di copertura del ricovero, mentre per superficie scoperta si intende quella relativa alle zone di esercizio esterne.

Il nuovo allevamento sarà composto da 340 pecore per la produzione di latte e carne.

Le superfici necessarie sono state calcolate sulla base delle indicazioni fornite da diversi studi, tra cui si riportano, come esempio, quelli effettuati dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Reggio Calabria e dal Centro ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia.

Nei diversi studi sono state definite delle superfici minime di stabulazione coperte per gli allevamenti da latte come da tabelle seguente.

Il dimensionamento è stato calcolato sulla base di 340 pecore da latte di cui metà in produzione (mungitura) oltre a 90 agnelle da rimonta e 10 arieti ed ovviamente gli agnelli che nascono annualmente in allevamento.

Soggetti	Numero di capi	Superficie in mq necessari con lettiera permanente	mq totali
Pecora in produzione	170	1	170
Agnelle da rimonta	90	0,80	72
Pecore con agnelli	170	1,50	255
Agnelli sino a 4 mesi	200	0,50	100
Arieti	10	2,5	25
Totale superfici per stabulazione animali			622

Alle superfici di stabulazione vanno aggiunte le superfici necessarie per la corsia di alimentazione interna. Considerando una corsia interna lunga 80m e larga 3 metri sono necessari ulteriori 240 mq.

Deve essere inoltre realizzate la sala mungitura, il locale frigorifero, i locali tecnici e i locali di servizio per gli operatori (spogliatoi, bagni, ecc.) per i quali sono necessari ulteriori 138 mq.

Totale superficie stalla circa 1000 mq.

Art.8 Punto d) “avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq.”

La stalla di nuova realizzazione di circa 1000 m² avrà una cubatura complessiva pari a circa 4000 mc ovvero 1000 mq x 4 m di altezza (altezza media della stalla)

In base alla superficie aziendale utile pari a circa 46 ha (460.000 mq), la superficie massima edificabile è pari a 0,03 mc ogni mq di terreno ovvero 13.800 mc, superficie superiore di quasi 3,45 volte quella della stalla progettata.

Tabella CRPA Calcolo superfici divisa per categoria di Animali

Tabella 1	
Superfici di stabulazione su lettiera permanente per ovini da latte	
Categoria di ovini	Superficie di stabulazione (m ² /capo)
Pecora da latte	1,0÷1,2
Pecora con agnello	1,5÷2,0 ⁽¹⁾
Agnello da rimonta	0,8÷1,0
Agnello in svezzamento (dalla nascita a 30 d)	0,3÷0,4
Agnello dopo svezzamento (da 30 a 90 d)	0,5÷0,6
Ariete	2,0÷2,5

(1) il primo valore è relativo alla stabulazione in box multiplo, mentre il secondo alla stabulazione in box singolo

Tabella Facoltà di Agraria dell'Università di Reggio Calabria – superfici per categoria di Animali

Parametri per il dimensionamento dei box per allevamenti intensivi di ovini.					
Soggetti	Superficie per capo in m ²			Fronte mangiatoia in m	
	Lettiera permanente	Pavimento fessurato	Paddock	Alimentazione contemporanea	Alimentazione ad libitum
Pecore in produzione	1,00	0,80	2,00	0,35	—
Agnelle da rimonta	0,80	0,60	1,20	0,30	0,15
Pecore con agnello	1,50	—	2,50	0,35	—
Agnelli sino a 4 mesi	0,50	0,40	—	0,25	0,15
Arieti	2,50	1,80	3,50	0,40	—

2) Caratteristiche tipologiche descritte dalla legge regionale 13/90 art. 8 punto e)

La stalla sarà realizzata con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d'uso, in maniera conforme alle stalle presenti sul territorio regionale realizzate generalmente con tetto classico a capanna. Numerose aziende agricole hanno già predisposto pannelli solari sul tetto della stalla pertanto la nuova costruzione non si discosta da quanto già presente e diffuso nel territorio regionale.

5. Conformità progetto alla L.R. 4/2024

Si premette che l'istanza di VIA è stata trasmessa in data 15/12/2023 assunta al prot. n. 211393/MASE del 22/12/2023, antecedente alla pubblicazione della L.R. 4/2024 del 21/03/2024 modificata successivamente il 22/05/2024.

Alla luce dei requisiti indicati, il progetto risulta conforme alla nuova L.R. 4/2024 e conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2 della DACR 13/2010.

Per maggiori dettagli si richiama anche il chiarimento fornito alle osservazioni della Provincia in merito allo stesso tema e si rimanda agli elaborati specifici relativi all'analisi vincolistica allegati all'istanza di VIA.

6. Chiarimenti in merito ai beni della Chiesa del Cimitero e della Chiesa di San Benedetto Abate ai fini della verifica dell'idoneità area ai sensi del D.Lgs 199/2021

Chiesa del Cimitero comunale (Fig. 6 Part. A): bene pubblico con più di 70 anni

Si prende atto della segnalazione del Comune in merito al vincolo di “bene culturale” ai sensi della parte II del D Lgs 42/2004 in quanto bene pubblico con più di 70 anni attribuito nelle more della verifica di interesse culturale.

Si fa presente che ai fini della verifica dell'idoneità dell'area ai sensi del D.Lgs. 199/2021 **il vincolo non pregiudica l'idoneità dell'area** in quanto la porzione di impianto ricadente all'interno del buffer dei 500 m del bene, si configura in ogni caso “area idonea” poiché compresa nei 500 m del “buffer industriale” comma 8 c-ter punto 2 generato dall'impianto fotovoltaico adiacente (ovvero impianti produttivi), come meglio dettagliato nell'elaborato specifico **TAV.09/ARCH - IDENTIFICAZIONE AREE IDONEE**.



Estratto di mappa Chiesa del Cimitero

Chiesa di San Benedetto Abate (Fig. 11 Part. 165): bene di proprietà privata

Con riferimento a quanto evidenziato dalla Provincia di Ancona nella propria comunicazione prot. n. 86487 del 10/05/2024 (prot. MASE n.87390 del 13/05/2024) in merito alla necessità di verificare, da parte del Comune di Chiaravalle, “[...] (il) rispetto dell’ambito riservato al bene culturale della Chiesa di San Benedetto Abate”, **si rappresenta che la Chiesa di San Benedetto Abate non risulta qualificata come bene culturale ai sensi dell’art. 10 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004.**

Nello specifico, si evidenzia che il Comune di Chiaravalle, nella propria comunicazione prot. MASE n.800280 del 02/05/2024, ha precisato che la Chiesa di San Benedetto Abate distinta al foglio 11 particella 165 risulta essere una “proprietà privata” rispetto alla quale l’ente comunale “non è a conoscenza di un decreto di vincolo in merito”. Quanto evidenziato dal Comune di Chiaravalle risulta confermato anche dalle risultanze dell’interrogazione del portale “Vincoli in Rete” e del “Catalogo Generale dei Beni Culturali” dai quali non emerge alcuna indicazione dell’esistenza di un vincolo sul bene immobile considerato.

Pertanto, ai fini della verifica dell'idoneità dell'area ai sensi del D.Lgs. 199/2021, la presenza del bene **non pregiudica l'idoneità dell'area sensi dell'art. 20 co. 8 lett. c- quater.**

Sul punto, peraltro, si sottolinea che in virtù del fatto che la Chiesa di San Benedetto Abate è di proprietà privata – circostanza confermata anche dalla visura storica per immobile - la disciplina della qualificazione come “bene culturale” trova fondamento nelle disposizioni di cui agli articoli 10 co. 3, 13 e 14 del decreto legislativo 42/2004.

Infatti, l'art. 10 co. 3 stabilisce che sono beni culturali, tra gli altri, i seguenti beni compatibili con la natura della Chiesa di San Benedetto Abate:

1. *“le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1”, ossia diversi da Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti ed istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e, dunque, di proprietà di persone fisiche o persone giuridiche private con fine di lucro e*
2. *“le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose [...]”.*

Tuttavia, **tali beni sono considerati beni culturali solo a seguito dell'intervenuta dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 42/2004.**

La dichiarazione di interesse culturale è emessa a seguito del procedimento disciplinato dall'art. 14 D.lgs. 42/2004 che, in sintesi, prevede che:

1. *“Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto;*
2. *La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, [...], nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni;*
3. **La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero”.**

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 42/2004, la dichiarazione è notificata al proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo della cosa ed è trascritta nei relativi registri (qualora si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare), su richiesta del soprintendente.

È evidente, dunque, che la Chiesa di San Benedetto Abate non possa essere considerata un “bene culturale” – come asseritamente sostenuto nella propria comunicazione dalla Provincia di Ancona – in quanto non risulta che, in riferimento a tale immobile, sia stato esperito il procedimento amministrativo di cui all'art. 13 del D.lgs. 42/2004 e, soprattutto, non risulta – come chiaramente confermato anche dal Comune di Chiaravalle nella propria nota sopra richiamata – l'esistenza della dichiarazione di interesse culturale adottata dal Ministero delle Culture con proprio decreto.

Ne consegue, che la qualifica dell'area ove si prevede di realizzare l'impianto quale “area idonea ai sensi dell'art. 20 co. 8 lett. c- quater” non può risultare affetta negativamente dalla presenza della Chiesa di San Benedetto Abate nel raggio di 500 metri dall'area di impianto stessa.



Estratto di mappa Chiesa di San Benedetto Abate

3.4 Direzione ambiente e risorse idriche - Regione Marche (prot. Regione Marche n.32915542 del 03/05/2024) – allegato 4

In riferimento alla Nota in oggetto, pervenuta dalla Direzione ambiente e risorse idriche della Regione Marche, si comunica che lo Studio di Impatto Ambientale è stato integrato con l'analisi dei possibili impatti sulla matrice ambientale "acque" durante la fase di funzionamento, paragrafo 14.5.4 Analisi delle potenziali interferenze – Dimensione operativa.

Dallo studio si evince che, pur essendo presenti componenti tecnologiche, quali Power Station, Sottostazione elettrica e stazione di accumulo, i potenziali impatti dovuti a sversamenti di liquidi ed olii possono ritenersi trascurabili alla luce delle opere di mitigazione previste (come ad esempio vasche di ritenzione e raccolta). Allo stesso modo non si ritengono possibili impatti negativi con la Zona di protezione del Campo Pozzi Manifattura.

3.5 Settore Genio Civile Marche Nord - Regione Marche (prot. Regione Marche n.537407 del 06/05/2024) – allegato 5

In riscontro a quanto evidenziato dal Settore Genio Civile Marche Nord con il parere in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Aspetti urbanistici


In riferimento alla conformità al PRG delle opere della sottostazione elettrica e dell'impianto accumulo (BESS) si fa presente che trattandosi di opere temporanee non risulta essere necessaria alcuna variante allo strumento urbanistico.

Per il riscontro più dettagliato si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 3.3 di risposta al parere del Comune.

Aspetti relativi alla Verifica di Invarianza Idraulica

Si è provveduto ad aggiornare l'elaborato R.02/GEOL – RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA integrandolo con l'area interessata della sottostazione elettrica e verificando la corretta applicazione delle disposizioni del Titolo III di cui alla D.G.R. 53/2014 e delle relative Linee Guida.

Per quanto attiene la realizzazione di una rete di regimazione delle acque superficiali si rimanda all'elaborato TAV.16/ARCH - PLANIMETRIA PROGETTO REGIMAZIONE DELLE ACQUE E INVARIANZA IDRAULICA nella quale vengono rappresentate le linee di regimazione delle acque meteoritiche, i Cluster e l'area di invaso prevista per la zona interessata dalla sottostazione elettrica.



Stralcio TAV.16/ARCH - PLANIMETRIA PROGETTO REGIMAZIONE DELLE ACQUE E INVARIANZA IDRAULICA

Aspetti relativi al reticolo idrografico superficiale

In riferimento al Fosso senza nome, interferente con l'area su cui verrà posizionato l'impianto, si è provveduto ad aggiornare l'elaborato TAV.15/ARCH - PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO FOSSO e ad individuare, lungo entrambe le sponde, una adeguata fascia a verde di pertinenza fluviale di 5m, a salvaguardia del fosso e della continuità ecologica del territorio.

Per quanto attiene la recinzione dell'impianto si rimanda alla tavola TAV.11_ARCH_PLANIMETRIA IMPIANTO SU ORTOFOTO da cui si evince che il fosso demaniale è stato lasciato fuori dal perimetro del progetto.

Infine, si prende atto delle seguenti prescrizioni da ottemperare in fase esecutiva:

- Individuazione puntuale dei punti di attraversamento del fosso senza nome con tecnica TOC e progettato il manufatto idraulico in corrispondenza dell'intersezione con la nuova viabilità interna.
- Progettazione di dettaglio della modalità di attraversamento in TOC del Fosso Triponzio e del Fiume Esino da produrre a corredo della richiesta di autorizzazione ai fini idraulici.
- Progettazione completa in fase esecutiva degli interventi da sottoporre ad autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 effettuata seguendo le indicazioni date.
- Nel caso si rendesse necessaria l'acquisizione della autorizzazione idraulica si considererà che il punto di immissione dovrà essere protetto dall'azione di ruscellamento e che i collettori andranno, per quanto possibile, orientati in favore della corrente e non dovranno prolungarsi all'interno nell'alveo, clò al fine di evitare riduzioni della sezione di deflusso e lo sviluppo di erosioni.
- Ci si impegnerà a garantire la piena efficienza nel tempo delle opere di regimazione/laminazione, attraverso una periodica attività di pulizia e manutenzione.

3.6 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino (prot. Regione Marche n.537407 del 06/05/2024) – allegato 6

In riscontro alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per Le Province di Ancona e Pesaro e Urbino (Soprintendenza) prot. Sabap del 19/04/2024 n.4710-A avente ad oggetto il rilascio del **parere favorevole con indicazioni**, si osserva sinteticamente quanto segue.

La nota in oggetto contiene le seguenti indicazioni:

“- vista l'elevata percettività visiva dell'intervento anche dalla viabilità limitrofa, in considerazione del tipo di impianto (agrivoltaico), della sua notevole estensione territoriale, della vocazione agricola dell'area e delle qualità ambientali evidenziate dal PPAR e dal PTC, si chiede di ridurre l'estensione dell'impianto realizzando una fascia verde di circa 250mt. parallelamente a via San Bernardo, per il tratto confinante con la stessa;

- i pannelli fotovoltaici siano antiriflesso e le strutture di supporto abbiano finitura opaca e brunita;
- la finitura esterna dei manufatti sia di tonalità tenue e colore nella gamma delle terre naturali locali;
- siano previsti maggiori interventi di mitigazione, tramite schermature visive con alberature autoctone a medio fusto e arbustive, su tutto il perimetro dell'impianto.”

Inoltre nella nota di cui alla presente si afferma che *“Si resta in attesa della richiesta del parere di competenza ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 s.m.i., relativamente ai tratti di elettrodotto interessati da vincoli paesaggistici.”*

Si fa presente che la società proponente intende procedere con l'accoglimento delle indicazioni proposte (finitura esterna dei manufatti con colorazioni tenui e naturali e maggiori interventi di mitigazione lungo tutto il perimetro dell'impianto come meglio indicato nell'elaborato integrativo TAV.14/ARCH-PLANIMETRIA MITIGAZIONI), ad eccezione delle seguenti:

- 1) In toto alla seguente: *“vista l'elevata percettività visiva dell'intervento anche dalla viabilità limitrofa, in considerazione del tipo di impianto (agrivoltaico), della sua notevole estensione territoriale, della vocazione agricola dell'area e delle qualità ambientali evidenziate dal PPAR e dal PTC, si chiede di ridurre l'estensione dell'impianto realizzando una fascia verde di circa 250mt. parallelamente a via San Bernardo, per il tratto confinante con la stessa”,* (di seguito indicata come **“Prima Indicazione”**);
- 2) Parzialmente alla seguente: *“- i pannelli fotovoltaici siano antiriflesso e le strutture di supporto abbiano finitura opaca e brunita;”* (di seguito indicata come **“Seconda Indicazione”**).

Sui punti evidenziati si richiede alla Spett.le Soprintendenza una rivalutazione alla luce di quanto di seguito illustrato.

- **Sulla Prima Indicazione del parere della Soprintendenza.**

Si evidenzia che la richiesta di arretrare di 250 metri il layout di Impianto da via San Bernardo al fine di realizzare una fascia arborea di mitigazione risulta particolarmente penalizzante in quanto determinerebbe di fatto una perdita totale di più della metà dell'area dell'impianto (c.ca 30 ha su un tot. 52 tot.), con conseguente dimezzamento della potenza installata.

Tale riduzione di potenza dell'impianto risulta essere eccessivamente gravosa rispetto alla situazione in concreto dell'area, infatti:

- **In primo luogo**, si evidenzia l'area di progetto è sostanzialmente pianeggiante e che Via San Bernardo è una strada provinciale tangente all'area che non ha valore paesaggistico rilevante. Nel progetto è prevista una fascia di rispetto di 30 metri dalla strada destinata a verde nel rispetto delle previsioni del PRG comunale; pertanto non si ravvisa la necessità per cui si richiede un ulteriore arretramento dell'impianto e un aumento della fascia arborea.
- **In secondo luogo**, si ravvisa che la richiesta della Soprintendenza implicherebbe come conseguenza diretta una riduzione di circa metà della capacità produttiva dell'impianto.
- **In terzo luogo**, si consideri la circostanza secondo cui il Progetto prevede già una schermatura arborea nella fascia di rispetto di 30 m in corrispondenza della suddetta via e il fatto che la strada sia in piano rispetto all'area di impianto determina di per sé che tale schermatura nasconda la visibilità dell'impianto dalla strada sufficientemente. Inoltre, è stata prevista, in adeguamento alle richieste degli Enti, una siepe perimetrale con essenze autoctone di diversa specie come meglio descritto nell'elaborato progettuale integrativo TAV.14/ARCH - PLANIMETRIA MITIGAZIONI e nell'elaborato aggiornato della R.01/AGR - RELAZIONE AGRONOMICA.

Alla luce di ciò si rileva come la richiesta della Soprintendenza risulti essere **ingiustificata**, considerando lo stato dell'area circostante, e **contraria al principio di proporzionalità** dell'azione amministrativa, in quanto richiedente un sacrificio economico per il privato non proporzionato rispetto al "bene" che si intende tutelare.

Con **specifico riferimento al principio di proporzionalità** esso impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è **doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile** (*ex multis* Consiglio di Stato sez. V, 22/01/2024, n.690; T.A.R. Lazio Roma Sez. I-ter, 20.09.2021, n. 9849; Consiglio di Stato sez. IV, 26/02/2015, n.964). Tale principio è stato ulteriormente definito dalla giurisprudenza: *"Nel diritto pubblico italiano, il principio di proporzionalità è stato progressivamente applicato in modo estensivo anche per fattispecie prive di diretta rilevanza per il diritto Europeo, per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 241 del 1990, come modificata nel 2005. Esso impone all'amministrazione che adotta un provvedimento limitativo nei confronti di privati un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessità ed adeguatezza della misura prescelta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 964 del 2015). L'idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati ed il fine che si vuole perseguire. Sulla base di tale criterio, vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine. La necessità rappresenta la conformità dell'azione amministrativa alla regola del mezzo più mite, e cioè l'obbligo per l'amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee ed orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell'obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi incisi dal provvedimento. Infine, l'adeguatezza è strettamente collegata alla necessità e si pone come vincolo quantitativo della scelta e "misuratore" del grado di soddisfazione degli interessi meritevoli di tutela, in particolare, degli interessi deboli per quanto riguarda l'aspetto del giusto equilibrio in sede di bilanciamento". (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 11.07.2017, n. 831).*

Si richiama inoltre il principio di ragionevolezza quale corollario immanente e clausola generale di tutta l'azione amministrativa che impone, fra gli altri, anche **l'onere di valutazione di ipotesi alternative di comparazione degli interessi in conflitto**.

Con specifico riferimento **al parere espresso dall'autorità paesaggistica** il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che: *“il MIBACT non ha indicato alternative meno impattanti sull'interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici (ciò cui, viceversa, era certo tenuto, **se non altro in omaggio al generale principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, forgiato in sede comunitaria e per tale via penetrato direttamente nel tessuto dell'ordinamento nazionale –cfr. art. 1 l. n. 241 del 1990;**” (Consiglio di Stato, sez. IV, 28.03.2022, n. 2243).*

A quanto detto si aggiunga che nella motivazione avanzata dalla Soprintendenza a fondamento della richiesta di modifica del layout **vi è solo un generico riferimento alla visibilità rispetto alla viabilità circostante** (*“vista l'elevata percettività visiva dell'intervento anche dalla viabilità limitrofa”*). Sul punto, **si evidenzia che l'area di impianto ricade al di fuori della suddetta viabilità** (per di più non avente carattere paesaggistico di per sé) e che **la Soprintendenza non ha puntualmente motivato in concreto gli elementi di interferenza visiva del Progetto con le suddette aree**.

I suddetti elementi rendono la nota in questione carente dal punto di vista della **motivazione**.

È stato infatti ampiamente chiarito dalla giurisprudenza che: *“la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell'utilità delle singole opere; pertanto, **l'installazione di pannelli fotovoltaici (in questo caso quelli compresi nella fascia arborea di 250 metri) - attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali - non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici, ma solo dando prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio**”* (così: T.A.R. Molise Campobasso Sez. I n. 391 del 22/11/2021; TAR Lombardia - Brescia n. 372 del 2010; conf. TAR Campania - Salerno, n. 235 del 2013; ID, n. 1458 del 2017; T.A.R. Toscana, n. 357 del 2017; Tar Lombardia - Milano, n. 496 del 2018; in senso sostanzialmente analogo cfr. Cons. Stato, n. 1799 del 2012).

Alla luce di quanto sopra il Progetto, così come delineato dalla Scrivente, **presenta già degli elementi tali da renderlo compatibile dal punto di vista paesaggistico e con il contesto circostante**. A quanto detto si aggiunga il fatto che comunque il Progetto, proprio perché avente le caratteristiche proprie di un impianto agri-fotovoltaico, contiene elementi di mitigazione e di compatibilità dello stesso con l'attività agricola e il paesaggio circostante, anche per questa ulteriore ragione l'indicazione qui contestata risulta essere sproporzionata rispetto alle caratteristiche del Progetto.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'indicazione avente il seguente contenuto: *“vista l'elevata percettività visiva dell'intervento anche dalla viabilità limitrofa, in considerazione del tipo di impianto (agrivoltaico), della sua notevole estensione territoriale, della vocazione agricola dell'area e delle qualità ambientali evidenziate dal PPAR e dal PTC, si chiede di ridurre l'estensione dell'impianto realizzando una fascia verde di circa 250mt. parallelamente a via San Bernardo, per il tratto confinante con la stessa”*, possa essere mitigata da Codesti Spett.li Enti, considerando sufficiente la fascia arborea di 30 metri già prevista a progetto.

- **Sulla Seconda Indicazione della Soprintendenza**

In merito alla Seconda Indicazione di cui alla nota della Soprintendenza, la Scrivente evidenzia che la ritiene accettabile parzialmente. Infatti, con riferimento alla richiesta della finitura “antiriflesso”, la Società rileva che non risultano attualmente nel mercato dei maggiori produttori tipologie di pannelli fotovoltaici anti-riflesso; pertanto non viene fornita una certificazione anti-riflesso, solamente dati circa il tipo di vetro e le caratteristiche riflettenti.

Si fa presente che è stata allegata al progetto la relazione specialistica per la valutazione dell’abbigliamento R.01/SCA- STUDIO DI COMPATIBILITÀ AERONAUTICA firmata da tecnico specializzato dalla quale si evince la compatibilità dell’impianto ai fini della verifica dell’abbigliamento.

Con riferimento all’ulteriore caratteristica richiesta dalla Soprintendenza, circa la colorazione “brunita” delle strutture a supporto, si evidenzia che le strutture di supporto dei pannelli attualmente disponibili sul mercato sono in acciaio di colore opaco zincato simile alla maggior parte opere presenti lungo le strade (es. guard-rail di protezione, cancellate, ecc)

La Società si riserva comunque di verificare al momento della costruzione dell’impianto, la disponibilità sul mercato di strutture con colorazioni “brunite”, reperibili a costi sostenibili, tali da non compromettere la fattibilità del Progetto.

In ogni caso, qualora a seguito degli approfondimenti dovesse risultare che tale investimento potrebbe avere un impatto economico che si rivelasse ostativo alla realizzazione dell’impianto in oggetto, la Società ritiene di non poter accogliere il suggerimento.

- **Sulla non necessità dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.**

Come evidenziato dalla stessa nota della Soprintendenza solamente il cavidotto (in cavo interrato su sede stradale) interessa delle aree tutelate dal punto di vista paesaggistico, in particolare dai seguenti vincoli: Valle del Fiume Esino e ai sensi dell’art.142 c.l lett.c) del D.Lgs.42/2004 s.m.i.

Solo per tale vincolo si ritiene non sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in quanto tali opere sono di per sé esenti da tale procedura in quanto ai sensi dell’Allegato A del DPR 31/2017.

Vale infatti la pena sottolineare che tutto il tratto di cavidotto che si sviluppa dall’area di impianto al punto di connessione, e non solo quello insistente sulle aree vincolate paesaggisticamente, risulta completamente interrato.

Appare pertanto difficile immaginare come tale opera di connessione possa impattare con il regime di tutela paesaggistica. In questo senso si esprime anche il D.P.R n. 31/2017 che, non a caso, esclude gli interventi che riguardano le opere interrate dalla necessità di acquisire autorizzazioni paesaggistiche. Dette opere, infatti, rientrano nella definizione di cui alla lettera A.15 dell’allegato A: *"la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non si debba procedere con la richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in quanto non necessaria per il progetto in esame.

- **Sulla non vincolatività del parere della Soprintendenza nel caso di impianti collocati su aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021**

Infine, quand'anche si considerasse necessario dover procedere all'autorizzazione paesaggistica, anche se così non è, che dal momento che l'Impianto ricade su aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-ter) e c-quater), **che il parere della Soprintendenza ha natura comunque non vincolante.**

Infatti, come previsto dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021: *"a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;"*. Pertanto, quanto richiesto dalla Soprintendenza anche con riferimento alle indicazioni contestate con la presente, ha natura non vincolante e potrà essere oggetto di riparametrazione anche da parte dell'autorità responsabile del procedimento attualmente in corso.

Si aggiunga che la non vincolatività del parere della Soprintendenza si estende altresì anche con riferimento al cavidotto interrato, persino nell'ipotesi in cui tale cavidotto risulti ricadente al di fuori di un'area idonea, come previsto dal comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. cit.

Si comunica che è stata predisposta la **documentazione per la Valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)** redatta secondo la normativa vigente di cui al DPCM n. 88 del 14/02/2022 e trasmessa alla Soprintendenza in data 05/07/2024 assunta al prot. n. 8636 del 10/07/2024 per l'espressione del parere di competenza.

Si riporta un estratto dell'elaborato integrativo **TAV.14/ARCH-PLANIMETRIA MITIGAZIONI.**



3.7 ARPAM – Servizio territoriale Provincia di Ancona (prot. Regione Marche n.544598 del 07/05/2024) – allegato 7

In riferimento alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue in merito alle criticità o carenze rilevate all'interno dello Studio di Impatto Ambientale per le seguenti matrici ambientali:

MATRICE ACQUE/SCARICHI

In riferimento ai possibili impatti sulla matrice ambientale "acque" durante la fase di cantiere si rimanda al paragrafo 14.5.3 *Analisi delle potenziali interferenze – Dimensione costruttiva* dell'elaborato R.01/SIA Studio di impatto ambientale, da cui si evince che il potenziale impatto è legato alla possibile presenza di acque meteoriche di dilavamento sui piazzali, alla produzione di acque relative alle attività di cantiere ed allo sversamento accidentali di prodotti e liquidi inquinanti. Pertanto, considerato che riguarda aree di limitata estensione e di influenza temporanea e, considerate le misure mitigative previste, si può considerare l'impatto trascurabile.

Per quanto attiene agli impatti in fase di funzionamento si rimanda al paragrafo 14.5.4 *Analisi delle potenziali interferenze – Dimensione operativa* da cui si evince la trascurabilità dei potenziali impatti anche in virtù degli accorgimenti previsti per il lavaggio dei pannelli e per la coltivazione dei terreni.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti in fase di realizzazione ed esercizio dell'impianto e le caratteristiche delle aree dedicate al deposito/raccolta degli stessi si rimanda al paragrafo 14.4.8 *Gestione dei rifiuti in fase di realizzazione ed esercizio dell'impianto* dell'elaborato R.01/SIA da cui si evince che la produzione di rifiuti sussiste solamente in fase di cantiere.

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti di scavo si rimanda all'apposito elaborato aggiornato R03/ARCH-PIANO DI UTILIZZO ROCCE E TERRE DA SCAVO.

MATRICE ATMOSFERA

In riferimento alla componente aria si fa presente che lo studio, di cui al capitolo 14.3 del SIA, è stato arricchito con una stima dettagliata delle emissioni di polveri nella fase di cantiere e con la valutazione della qualità dell'aria, si rimanda al paragrafo 14.3.3 *Stime in merito alle emissioni*.

Per quanto attiene l'individuazione dei punti di monitoraggio ambientale si riporta la planimetria, presente nel paragrafo 13.5.3 *Punti di monitoraggio*, con i punti di monitoraggio.



MATRICE RUMORE

Si è provveduto a integrare i monitoraggi e valutazioni previsionali richiesti includendo l'area del sistema di accumulo (BESS) e della sottostazione elettrica e lungo il tracciato dell'elettrodotto come meglio dettagliato nell'elaborato aggiornato R.01/AC-VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO.

Per quanto riguarda l'impianto agrivoltaico si precisa che le apparecchiature saranno attive solo in orario diurno.

MATRICE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per quanto attiene la gestione delle terre e rocce da scavo si è provveduto ad aggiornare l'elaborato R03/ARCH-PIANO DI UTILIZZO ROCCE E TERRE DA SCAVO con la stima dei quantitativi dei volumi di terra da riutilizzare in sito per le opere di riempimento e livellamento, e quelli da conferire in discarica previa caratterizzazione.

All'interno dello stesso elaborato viene descritto il piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo con adeguata attività di campionamento.

3.8 ARPAM – Servizio territoriale Provincia di Ancona (prot. Regione Marche n. 544609 del 07/05/2024 e MASE n.83110 del 07/05/2024) – allegato 8

In riferimento al parere in oggetto si comunica di aver provveduto all'aggiornamento dell'elaborato R03/ARCH-PIANO DI UTILIZZO ROCCE E TERRE DA SCAVO secondo quanto richiesto.

Nello specifico il terreno proveniente dagli scavi necessari alla realizzazione delle opere in oggetto verrà utilizzato in parte per la costruzione dell'impianto fotovoltaico e per l'esecuzione dei ripristini ambientali mentre se presente una parte eccedente verrà conferita in discarica autorizzata. Per il materiale di scavo portato a discarica, la ditta esecutrice dovrà utilizzare gli appositi formulari ed eventualmente la discarica autorizzata potrà richiedere le analisi che ritiene opportune per poter accettare il materiale.

Per quanto attiene la caratterizzazione analitica delle terre e rocce da scavo ci si impegna, qualora sia prevista in corso d'opera, ad indicare la procedura di caratterizzazione eseguita secondo le modalità ivi individuate, nonché le aree ed i volumi interessati da tali procedure.

4 PROVINCIA DI ANCONA – Settore IV – prot. MASE n.87390 del 13/05/2024 e n. 86487 del 10/05/2024

In riferimento alla Nota in oggetto di seguito si forniscono puntualmente seguenti chiarimenti.

1. VERIFICA COMPATIBILITÀ STALLA L.R.13/1990 E INDIRIZZO 1.V.7 DEL PTC

La Nota della Provincia riporta le seguenti osservazioni:

- *“L’area di progetto ricade nell’ATO V del PTC “Pianure e terrazzamenti alluvionali”, interamente ricompresa nella fascia di continuità naturalistica;*
- *L’indirizzo 1.V.7 del PTC precisa che all’interno della fascia di continuità naturalistica sono consentiti gli interventi specifici per l’esercizio dell’attività agricola nelle zone “E” del DM 1444/68, di cui all’art.3, com.1, della L.R.13/1990, limitatamente alle lettere a, b, c, e, h, non prevedendo, pertanto, la realizzazione di edifici per allevamenti zootecnici (lettera d);”*

Sulla base dell’articolo 3 della L.R. 13/90 nelle aree agricole sono ammesse le seguenti tipologie di costruzioni:

- a) abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola;*
- b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell’imprenditore agricolo;*
- c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;***
- d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;*
- e) serre;*
- f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;*
- g) edifici per industrie forestali;*
- h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.*

La nuova stalla da realizzare non si configura nella tipologia di cui al paragrafo d “allevamenti zootecnici di tipo industriale” ma piuttosto nella tipologia **nella tipologia c) “ricoveri per bestiame”**.

La differenziazione tra le due categorie era definita da una legge nazionale (Legge 319/76) oggi abrogata. In base all’attuale interpretazione fornita dal Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche, nel suo parere acquisito agli atti con prot.n. 18640 del 17.02.2021, aveva precisato che:

“La L.R. n. 13/90 all’art. 9, comma 4, definisce gli “allevamenti zootecnici di tipo industriale” come “quelli la cui consistenza supera il rapporto peso-superficie stabilito dalla legge 319/76”.

Il Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche rileva che con l’abrogazione della legge 319/76 da parte del D.Lgs. 152/99 e successivamente con il D.Lgs. del 2006 e s.m.i. sono venuti meno gli elementi che definivano gli allevamenti zootecnici di tipo industriale, dato che tale Decreto legislativo ha introdotto una nuova definizione “**allevamento intensivo**”, stabilendone i parametri, che trova tuttavia correlazione con la definizione soppressa.

Un allevamento può quindi ritenersi di tipo “agricolo” o “industriale” ai sensi della LR 13/90 quando rientra/non rientra nei parametri stabiliti dalla **tabella 6 allegato 5 del D.Lgs. 152/06** recante «*Norme in materia ambientale*», ed in particolare i Titoli III e IV della Parte Terza recante la «*Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi*» che sostituisce sostanzialmente la richiamata Legge 319/76 (legge Merli), e che

rappresenta il peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 Kg/ha di Azoto per anno al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (art. 101, comma 7, lettera b).

Tale riferimento è stato sostanzialmente confermato dalla Tab.2 di cui all'allegato 1 del D.M. n. 9 del 25-02-2016 in cui vengono riportati i Kg. di azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: "valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca".

Nelle zone definite come Zone vulnerabili ai nitrati tale quantitativo per ettaro viene ridotto a 170 Kg/ha di azoto per anno.

Dalla tabella di cui sopra ne scaturisce, in particolare, che le imprese dedite all'allevamento di ovini devono disporre di almeno un ettaro di terreno (in zone normali) per ogni 34 q.li di peso vivo di bestiame appartenente alla categoria ovicapriini.

Tabella 6. Peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 Kg di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio, da considerare ai fini dell'assimilazione delle acque reflue domestiche (art. 101, co. 7, lett. b))

Categoria animale allevata	Peso vivo medio per anno (t)
Scrofe con suinetti fino a 30 kg	3,4
Suini in accrescimento/ingrasso	3,0
Vacche da latte in produzione	2,5
Rimonta vacche da latte	2,8
Bovini all'ingrasso	4,0
Galline ovaiole	1,5
Polli da carne	1,4
Tacchini	2,0
Cunicoli	2,4
Ovicapriini	3,4
Equini	4,9

Nel progetto i capi ovini adulti saranno 340; considerando che una pecora adulta pesa circa 30 kg il carico complessivo di peso corrisponde a circa 10200 kg ovvero 10 q.li complessivi.

Considerato che in totale sono disponibili c.ca 46 ha di superficie totale aziendale, si ottiene un carico equivalente ad ettaro di circa 2,21 q.li/ha a fronte del carico massimo ammissibile di 34 q.li/ha, ovvero il carico effettivo è pari al 6,5 % del carico massimo ammissibile.

La stalla da realizzare pertanto non rientra nella tipologia allevamenti zootecnici di tipo industriale (lettera d);

2. CHIARIMENTO IN MERITO ALLA CHIESA DI SAN BENEDETTO ABATE INDIVIDUATO COME "BENE CULTURALE"

"Si demanda al Comune di Chiaravalle la verifica del rispetto dell'ambito riservato al bene culturale della Chiesa di San Benedetto Abate"

In riferimento al punto di cui sopra, ai fini della verifica dell'idoneità dell'area ai sensi del D.Lgs. 199/2021, si rimanda ai chiarimenti forniti al precedente paragrafo 3.3 punto 6 del riscontro al parere rilasciato del Comune di Chiaravalle.

3. VERIFICA CONFORMITÀ ALLA L.R. N. 4 DEL 21/03/2024 MODIFICATA IL 22/05/2024

“Applicazione L.R. 21 marzo 2024, n. 4 ‘Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione’, entrata in vigore il 29.03.2024 e contenente gli indicatori di presuntiva non idoneità (art. 2) e di idoneità (art. 4) che verranno senz’altro considerati a fini istruttori in sede autorizzativa”

Premesso che l’istanza di VIA è stata trasmessa in data 15/12/2023 assunta al prot. n. 211393/MASE del 22/12/2023, antecedente alla pubblicazione della L.R. 4/2024 del 21/03/2024 entrata in vigore il 28/03/24 modificata successivamente con L.R. n. 11 del 22/05/2024, il progetto è stato verificato alla luce dei requisiti e indicatori contenuti nella nuova L.R. 4/2024, con particolare riferimento agli artt. 2 e 4, come richiesto dall’Ente.

Art. 2 (Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)


Come si evince dagli elaborati di inquadramento vincolistico allegati all’istanza di VIA, le aree dell’impianto e della sottostazione non ricadono negli ambiti vincolistici espressi dagli indicatori di presuntiva non idoneità ai sensi dell’art. 2 che ricalcano sostanzialmente gli ambiti di tutela indicati nell’Allegato III lettera f del D.M. 2010 indicati nella tabella sottostante.

CHECK LIST VINCOLI (ex DM 2010) - Cfr. elenco B del vademecum -	presente	Non presente	N.D.
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO [...] (art. 10 p.II e/o art 136 Dlgs 42/04)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zone all'interno di con visuali [...]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zone situate in prossimità di parchi archeologici e aree contermini da beni culturali, storico, religiosi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aree naturali protette [...] (Legge n. 394/1991)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zone umide [...] (convenzione di Ramsar)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aree incluse nella Rete Natura 2000 [...] -direttiva 92/43/CEE: SIC/ZPS)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Important Bird Areas [...] (IBA)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità [...] [51 Ha]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico [...] (P.A.I.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 [...]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In merito all’ambito di tutela indicato al comma i) punto 3) dell’art. 2 “aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali” non incluso nell’Allegato III, si rappresenta quanto segue, come meglio analizzato nell’elaborato integrativo **R.01.1/SIA- RELAZIONE FAUNISTICA VEGETAZIONALE - INTEGRAZIONE SIA** al paragrafo 6.5.1.

Dall’analisi della cartografia della Rete Ecologica delle Marche sotto riportata è stato possibile verificare l’assenza di aree di connessione e continuità ecologico funzionale nell’area di impianto e della sottostazione.

Il percorso del cavidotto intercetta un tratto fluviale urbano e un sistema di connessione di interesse regionale ma essendo in interrato non andrà ad interferire con la funzione della Rete Ecologica regionale.



Art. 4 (Aree con indicatori di idoneità)

Come detto in precedenza, l'area interessata dall'impianto risulta interamente idonea ai sensi del D.Lgs 199/2021 art. 20 comma 8.

Le aree dell'impianto e della sottostazione, classificate come aree "idonee" ai sensi del Dlgs. 199/2021 art. 20 comma 8 c-ter (buffer industriale, buffer autostrade) ricadono nelle aree con indicatori di idoneità ai sensi del comma 4 art. 4 L.R. 4/2024 come modificata dalla L.R. n. 11/2024.

Si fa presente che una limitata porzione dell'impianto classificata area "idonea" art. 20 comma 8 c-quater (aree agricole esterne al buffer di 500 m dai beni tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004), non è inclusa negli indicatori di "idoneità" art. 4 L.R. 4/2024.

Art. 3 (Valutazione delle istanze) - Asservimento terreni agricoli

In adeguamento alla L.R. 4/2024 del 21/03/2024 art. 3 comma 2 sono stati sottoscritti i contratti preliminari di asservimento di terreni agricoli per una superficie pari ad almeno 10 volte l'area dell'impianto. La suddetta documentazione integrativa è stata trasmessa in data 26/04/2024 nell'ambito della procedura di VIA alla Regione Marche, Provincia e al MASE.

Si fa presente che con la modifica alla L.R. del 22/05/2024 art. 3 comma 2 tale obbligo si ritiene superato per quanto riguarda la fattispecie degli impianti agrivoltaici come il progetto in questione.

Il vincolo di asservimento, pertanto, si applicherebbe solo agli “impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra”. In tale tipologia di impianto, sicuramente non rientrano gli impianti agrivoltaici (con moduli elevati da terra).

Pertanto la società si riserva la facoltà di valutare successivamente la stipula dei contratti definitivi di asservimento qualora venisse acclarato che tale obbligo di asservimento non risulti più necessario per gli impianti agrivoltaici.

4. VERIFICA MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DI CUI ALLA DAALR 13/2010 ALLEGATO II PARAGRAFO 6, PUNTO 6.6 (DISTANZA 20M DAI CONFINI CATASTALI)

“Il progetto deve attenersi alle misure di prevenzione e mitigazione di cui alla DAALR 13/2010 Allegato II paragrafo 6, con particolare riguardo al punto 6.6 “Tutti i manufatti dell’impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di proprietà pari a quella prevista per le nuove abitazioni in zone agricole dalla legislazione regionale vigente...”.

Si riporta quanto indicato al precedente punto 1) del riscontro al Parere del Comune di Chiaravalle:

In adeguamento alla Delibera DAALR 13/2010 Allegato 2 punto 6.6 (che richiama la L.R. 13/1990 art. 4 c.4), il layout di progetto è stato modificato in riduzione eliminando la porzione di pannelli ricadenti nella fascia di rispetto di 20 m; allo stesso modo tutte le cabine elettriche rispettano la distanza minima di 20 m dai confini catastali.

5 Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale – AUBAC – prot. MASE n.87075 del 13/05/2024

In riscontro a quanto pervenuto dall'Autorità di Bacino con la nota in oggetto si presentano di seguito i chiarimenti richiesti.

Per quanto attiene le opere di connessione alla rete previste, di cui al punto 6 del parere, si è proceduto all'aggiornamento dell'elaborato **R.03/GEOL – VERIFICA TECNICA PAI INTERFERENZE CON ELETTRODOTTO** nel quale si analizza la compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 9 comma 2 delle NTA del PAI Regione Marche. Dallo studio si evince che il Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGRA) risulta adeguato e che pertanto vi è compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato.

In riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica ed impermeabilizzazione del suolo si è provveduto a revisionare ed integrare lo studio di compatibilità e invarianza idraulica (**R.02/GEOL – RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA**). Nello specifico lo studio, che tratta sia l'area dell'impianto che l'area interessata dalla Sottostazione elettrica (SSE) e dal Sistema di accumulo (BESS), è stato dettagliato per quanto riguarda le opere di mitigazione e gestione delle acque meteoritiche.



Stralcio della TAV.16_ARCH_PLANIMETRIA REGIMAZIONE DELLE ACQUE E INVARIANZA IDRAULICA

Per quanto riportato al punto 8 della Nota in oggetto si rimanda al capitolo 14.5 dell'elaborato R.01 – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, ove sono trattate le misure di mitigazione previste per la protezione delle falde, e si prende atto delle raccomandazioni da ottemperare.

Si prende inoltre atto delle prescrizioni e raccomandazioni tecniche, di cui ai punti 9,10,11,12,13,14,15 e 16, da ottemperare in fase esecutiva.

6 Osservazione Signor Arch. Mauro Palmucci – prot. MASE n.83162 del 07/05/2024

In riscontro all'Osservazione in oggetto di seguito si forniscono puntualmente seguenti chiarimenti.

Per quanto attiene l'interferenza del progetto con gli **ambiti di rispetto botanico-vegetazionali** si rappresenta che la tavola *PO-Ambiti di tutela* del PRG mostra chiaramente che l'area interessata dal progetto ricade negli Ambiti di tutela per la salvaguardia delle zone pianeggianti da eventuali alluvioni normate dall'Art. 4 delle NTA mentre il cavidotto percorre strade interessate da Ambiti di rispetto delle strade esistenti ed esterne al centro abitato. In entrambi i casi il progetto non entra in conflitto con la normativa del PRG.

PUNTO 1: Si fa presente, inoltre, che non è previsto "il danneggiamento delle alberature e in ogni caso l'edificazione, lo sbancamento, la cementificazione del suolo o l'asfaltatura a distanza inferiore a m 3 dalle stesse" indipendentemente dall'area di tutela del PRG in cui sono inserite le attività progettuali.

PUNTO 2: In riferimento alle interferenze con il **metanodotto Chiaravalle-Falconara**, si fa presente che dalla tavola *PO-Ambiti di Tutela* non risulta evidenza del metanodotto ma delle fasce di rispetto riferite agli elettrodotti di alta tensione presenti, già considerati nella progettazione. Si evidenzia inoltre che eventuali ulteriori interferenze con i sottoservizi esistenti verrà segnalata e risolta con l'ente di competenza in sede di Autorizzazione Unica.

In merito alla compatibilità delle opere con la zona agricola si segnala che il progetto è oggetto di Autorizzazione Unica art. 12 D-Lgs. 387/2003 che costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto con l'obbligo alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art.12 c.4 del D.Lgs 387/2003.

7 Elenco elaborati

PROGETTO DEFINITIVO					
Rimodulazione Progetto con riduzione di potenza installata a 38,159 MW + 20 MW di accumulo in adeguamento alle Osservazioni degli Enti					
ELABORATI NUOVI AGGIORNATI	CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA	CARTELLA DI DESTINAZIONE
01_RELAZIONI					
NUOVO	R.00/ARCH	RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO INTEGRAZIONI			VIA_16
AGG.	R.01/ARCH	RELAZIONE TECNICA GENERALE		-	VIA_16
AGG.	R.02/ARCH	RELAZIONE PAESAGGISTICA		-	VIA_16
AGG.	R.03/ARCH	PIANO DI UTILIZZO ROCCE E TERRE DA SCAVO		-	VIA_16
02_STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE					
AGG.	R.01/SIA	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		-	VIA_16
NUOVO	R.01.1/SIA	RELAZIONE FAUNISTICA VEGETAZIONALE - INTEGRAZIONE DEL SIA			VIA_16
AGG.	R.02/SIA	SINTESI NON TECNICA		-	VIA_16
AGG.	R.03/SIA	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)		-	VIA_16
03_TAVOLE ARCHITETTONICHE PROGETTO					
AGG.	TAV.01/ARCH	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	FOTO AEREA, ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE, C.T.R., P.R.G. VIGENTE, CORINE LAND COVER IV LIVELLO	Varie	VIA_16
AGG.	TAV.09/ARCH	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE IDONEE		1:2000	VIA_16
AGG.	TAV.10/ARCH	PLANIMETRIA IMPIANTO SU BASE CATASTALE		1:2000	VIA_16
AGG.	TAV.11/ARCH	PLANIMETRIA IMPIANTO SU ORTOFOTO		1:2000	VIA_16
NUOVO	TAV.12/ARCH	SCHEMI VERIFICA REQUISITI AGRIVOLTAICO		1:200	VIA_16
NUOVO	TAV.13/ARCH	PLANIMETRIA IMPIANTO BESS E SOTTOSTAZIONE		1:25	VIA_16
NUOVO	TAV.14/ARCH	PLANIMETRIA MITIGAZIONI		1:2000	VIA_16
AGG.	TAV.15/ARCH	PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO FOSSO		varia	VIA_16
NUOVO	TAV.16/ARCH	PLANIMETRIA PROGETTO REGIMAZIONE DELLE ACQUE E INVARIANZA IDRAULICA		varia	VIA_16
NUOVO	TAV.17/ARCH	PLANIMETRIA AREE E VIABILITA' DI CANTIERE			VIA_16
04_RELAZIONI SPECIALISTICHE					
AGG.	R.01/AGR	RELAZIONE AGRONOMICA		-	VIA_16
AGG.	R.01/AC	VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO		-	VIA_16
NUOVO	R.01.1/AC	DICHIARAZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTO		-	VIA_16
AGG.	R.02/GEOL	RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA	Invarianza Idraulica, Asseverazione Compatibilità idraulica	-	VIA_16

AGG.	R.03/GEOL	VERIFICA TECNICA PAI INTERFERENZE CON ELETTRODOTTO		-	VIA_16
AGG.	R.01/AGR	RELAZIONE AGRONOMICA		-	VIA_16
06_PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE					
AGG.	R.01/IMP	PV - RELAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO		-	VIA_16
AGG.	R.03/IMP	PV - RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO		-	VIA_16
AGG.	R.06/IMP	SSE - RELAZIONE TECNICA SOTTOSTAZIONE UTENTE		-	VIA_16
AGG.	R.07/IMP	BESS - RELAZIONE TECNICA DEL SISTEMA DI ACCUMULO		-	VIA_16
AGG.	TAV.08/IMP	PV - PARTICOLATI COSTRUTTIVI DELLE STRUTTURE		Varie	VIA_16
AGG.	TAV.10/IMP	GEN - SCHEMA UNIFILARE GENERALE		-	VIA_16
AGG.	TAV.11/IMP	PV - SCHEMA UNIFILARE CABINA DI SMISTAMENTO MT		-	VIA_16
AGG.	TAV.12a/IMP	PV - SCHEMA UNIFILARE INVERTER E SOTTOCAMPI TX1		-	VIA_16
AGG.	TAV.12b/IMP	PV - SCHEMA UNIFILARE INVERTER E SOTTOCAMPI TX2		-	VIA_16
AGG.	TAV.12c/IMP	PV - SCHEMA UNIFILARE INVERTER E SOTTOCAMPI TX3		-	VIA_16
AGG.	TAV.12d/IMP	PV - SCHEMA UNIFILARE INVERTER E SOTTOCAMPI TX4		-	VIA_16
AGG.	TAV.12e/IMP	PV - SCHEMA UNIFILARE INVERTER E SOTTOCAMPI TX5		-	VIA_16
AGG.	TAV.12f/IMP	PV - SCHEMA UNIFILARE INVERTER E SOTTOCAMPI TX6		-	VIA_16
AGG.	TAV.12g/IMP	PV - SCHEMA UNIFILARE INVERTER E SOTTOCAMPI TX7		-	VIA_16
AGG.	TAV.15/IMP	SSE - SCHEMA UNIFILARE		-	VIA_16
AGG.	TAV.22/IMP	BESS - CABINE PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI		1:50	VIA_16
AGG.	TAV.23/IMP	BESS - SCHEMA UNIFILARE		-	VIA_16
08_SHAPE FILE					
AGG.		DATI TERRITORIALI GEOREFERENZIATI		-	VIA_16